



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa

Affidamento N. 164 del 26/11/2020

Spett.Le

AVV. GERMANO SCARAFIOCCA
via Cottolengo 8

56100/Pisa

Partita Iva: 01457480505

germano.scarafiocca@pecordineavvocatipisa.it

Oggetto:

TRIBUNALE DI PISA GIUDIZIO PER QUERELA DI FALSO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
PER COSTITUZIONE E ASSISTENZA IN GIUDIZIO

Vista la Determinazione del Direttore di APES Nr. 209 del 22/11/2020

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)

fondi di propri di Apes (bilancio)

SMART CIG: N. Z5F2F686EE richiesto in data: 25/11/2020

CUP:

IMPEGNO N. 349 - CAPITOLO: 30-7-1-105

Proponente: Paola Giampaoli

Responsabile del Procedimento: Paola Giampaoli

Il Sottoscritto DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

Nell'anno 2011 l'Arch. Fagiolini svolgeva per Apes, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'attività di direttore dei lavori (D.L.) del cantiere

relativo alla realizzazione di 43 alloggi in Pisa via G. Da Fabriano.

In data 6/3/2013 l'arch. Fagiolini interrompeva il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze di Apes.

In data 15/5/2013 Apes risolveva il contratto di appalto per la realizzazione dei 43 alloggi per grave inadempimento dell'appaltatrice, Edil costruzioni s.r.l e redigeva lo stato di consistenza dei lavori con il quale il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Chiara Cristiani, riscontrava l'esistenza di una difformità tra l'effettiva consistenza dei lavori sino a quel momento realizzati e le risultanze dei documenti contabili dell'appalto. In particolare, emergeva che l'importo dei lavori da realizzare a completamento dell'opera era pari ad € 660.156,46. All'impresa, viceversa, era stata pagata, sulla base dei certificati di pagamento predisposti dall'Arch. Fagiolini, la somma di € 2.642.582,83. La differenza tra quanto pagato e l'importo previsto dal contratto per la realizzazione dell'intera opera risultava pari ad € 193.246,54. I lavori effettivamente realizzati non trovavano corrispondenza con quanto contabilizzato ed all'impresa Edil costruzioni risultava corrisposta, in più rispetto al dovuto, la somma di € 466.909,93.

Nell'anno 2013 Apes citava l'Arch. Fagiolini dinnanzi al giudice del lavoro presso il tribunale di Pisa affinché venisse accertato il danno subito dalla società in conseguenza dell'attività svolta dall'arch. Fagiolini quale DL del cantiere di cui sopra. Unitamente a tale atto di citazione Apes depositava una relazione tecnica commissionata all'Ing. Luigi Boeri contenente la contabilità dei lavori relativa al cantiere e rinvenuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dell'arch. Fagiolini.

Il Giudice del lavoro nel 2018, a fronte delle novità legislative e degli orientamenti giurisprudenziali medio tempore maturati, rigettava il ricorso di Apes per difetto di giurisdizione e nel frattempo Apes depositava un esposto presso la Procura regionale della Corte dei Conti, a fronte del quale l'Arch. Fagiolini veniva citata in giudizio dinnanzi alla detta Corte per sentirsi contestare la responsabilità amministrativa e il danno erariale conseguenti all'attività di DL svolta per conto di Apes. Unitamente all'esposto, Apes, depositava la medesima relazione tecnica redatta dall'Ing. Boeri e allegata alla prima citazione di fronte al giudice del lavoro.

In data 20/02/2020 l'Arch. Letizia Fagiolini notificava ad Apes un atto di citazione per querela di falso sostenendo che il documento denominato "certificato di pagamento n. 3 del 31/10/2011" depositato da Apes presso la Corte dei Conti ed allegato alla relazione dell'ing. Boeri, risultava difforme rispetto al certificato di pagamento n. 3 rinvenuto sul supporto informatico che era stato in precedenza consegnato da Apes alla stessa

nell'anno 2014, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti. Parte attrice chiede di accertare la falsità di tale documento, sul quale ritiene di non aver apposto le proprie firme, sebbene le riconosca come autografe.

Tenuto conto che l'avvocato Germano Scarafiocca del foro di Pisa, è stato incaricato di predisporre la citazione dinnanzi al giudice del Lavoro e successivamente ha prestato assistenza legale nella predisposizione dell'esposto che Apes ha inviato alla Corte; Considerato che il legale conosce dettagliatamente i fatti relativi alla vicenda di cui trattasi.

Visto il preventivo presentato dall'avvocato e allegato al presente atto; Considerato che tale preventivo pari a € 8.850,40 oltre iva, risulta congruo in relazione alla complessità della causa di valore indeterminato ed in considerazione delle tariffe applicate, inferiori a quelle minime.

VISTO l'art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Vista la decisione del Direttore n. 209 del 22/11/2020 che autorizza l'affidamento descritto in premessa;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto dell'AmministratoreUnico n. 7 del 31/01/2020;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o altre cause ostative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Dato atto che il Direttore Generale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o altre cause ostative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

AFFIDA

l'incarico legale avente ad oggetto la costituzione e l'assistenza in giudizio nell'ambito della citazione per querela di falso promossa dall'arch. Fagiolini, all'avvocato Germano Scarafiocca con studio in Pisa via G.B. Cottolengo n. 8 - Pisa (P.iva .01457480505), per un importo pari a € 7.400 cui si aggiungono spese generali a cap per un totale di € 8.850,40 più Iva.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto all'Avvocato mediante bonifico bancario nel termine di trenta giorni dal ricevimento di ciascuna fattura, con le seguenti modalità: fase di studio pari a € 1500,00 oltre spese generali cap e iva nell'anno 2020, fase introduttiva pari a € 1000,00 oltre spese generali cap e iva nell'anno 2020; fase di istruttoria e trattazione € 3450,00 oltre spese generali cap e iva, nel corso dell'anno 2020 o negli anni successivi in base alle decisioni del giudice; fase decisionale € 1450,00 oltre spese generali cap e iva nel corso dell'anno 2020 o negli

anni successivi in base alle decisioni del giudice;

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel termine di 30 giorni dall'emissione di ciascuna fattura.

Importo Affidamento: € 8.850,40. Escluso IVA:

Il presente affidamento sarà valido dal 04/11/2020 al 04/11/2025

L'incaricato opererà con mezzi propri e non sussisterà alcun obbligo di presenza quotidiana e/o costante presso gli Uffici dell'Apes, fatti salvi gli incontri e le riunioni concordate con il professionista. I quesiti o le richieste di pareri dovranno essere inoltrate dal Direttore di Apes o da suo incaricato in forma scritta, per posta, a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio in premessa indicato.

L'incaricato, durante lo svolgimento dell'incarico:

- avrà a sua disposizione copia di tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della prestazione richiesta. Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità di Apes, sarà cura dell'Ente se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale documentazione presso altre amministrazioni, uffici, ecc.;
- si impegna ad evidenziare al committente eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'esecuzione dell'incarico nonché a seguire tutte le specifiche tecniche e le

indicazioni fornite dal committente;

- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all'incarico conferito, senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente;
- si impegna ad apportare agli elaborati eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla società committente senza ulteriore compenso, purché dette modifiche ed integrazioni non snaturino i sostanziali criteri informativi dell'attività tecnica resa;
- si impegna ad eseguire personalmente l'incarico con la massima diligenza e cura, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario (art. 2232 cc).

Con l'accettazione di presente incarico il professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti per l'affidamento del presente incarico, compresa la polizza professionale regolarmente stipulata ed in corso di validità e di accettare esplicitamente tutte le parti del presente affidamento.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento della prestazione e la regolarità contributiva. A partire dall' 1/1/2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ovvero in formato XML e dovrà obbligatoriamente transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture emesse con modalità diverse si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

L'indirizzo PEC per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente:

fatturericevuteapes@apespisa.it

Le fatture dovranno essere intestate a:

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – s.c.p.a. (A.P.E.S. s.c.p.a.)

Via Enrico Fermi 4

56126 – PISA

C.F. e P.IVA 01699440507

Codice destinatario: 0000000

In caso di inadempimento del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con

particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello relativo alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati digitalmente e restituiti unitamente al documento di identità del sottoscrittore ed al presente atto anch'esso firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.

La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno l'impossibilità di procedere al successivo pagamento. Con l'affidamento del presente servizio, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), di cui viene rilasciata specifica informativa.

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Nonostante quanto previsto dagli articoli precedenti per quanto riguarda la durata, ciascuna parte potrà dichiarare risolto in ogni momento il contratto in uno dei seguenti casi:

- a) in presenza di inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti in questo contratto, purché tale inadempimento non risulti sanato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ad adempiere;
- b) quando una delle parti sia sottoposta ad una delle procedure concorsuali;
- c) in caso di violazione dei divieti elencati ai precedenti articoli.

d) La violazione delle regole del Codice Etico e delle procedure e prescrizioni del modello organizzativo attinenti all'oggetto del presente contratto.

La risoluzione del contratto libera entrambe le parti dai relativi obblighi tranne per quanto riguarda il risarcimento del danno eventualmente dovuto alla Parte inadempiente. Essa tuttavia non produce effetti su quella parte del contratto che ha avuto regolare esecuzione.

CODICE ETICO

Apes ha adottato un Codice Etico ed un Modello Organizzativo in attuazione del d.lgs. 231/2001. Il codice etico è consultabile sul sito www.apespisa.it sotto la voce carta sei servizi-bilanci-testi ufficiali. La violazione delle regole del suddetto codice etico e delle procedure e prescrizioni del su menzionato Modello organizzativo da parte dei fornitori attinenti all'oggetto del presente contratto, costituisce motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile o di recesso anche senza preavviso del rapporto stesso.

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.